



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 3 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, CONTRASTO
INQUINAMENTO ACUSTICO, ATMOSFERICO, ELETTROMAGNETICO**

Assunto il 19/04/2018

Numero Registro Dipartimento: 369

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3919 del 26/04/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AIA (AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.) PER "PIATTAFORMA ECOLOGICA PER STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, IN LOC."CIPOLLA" NEL COMUNE DI CROTONE (KR). PROPONENTE E GESTORE: CROTON SCAVI COSTRUZIONI GENERALI SRL.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 30 che individua le attribuzioni del Dirigente di Settore;

VISTA la D.G.R. n° 2661 del 21.06.1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la legge regionale n°34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;

VISTO il Decreto n.157 del 14/06/2010 del Presidente della Regione Calabria con il quale sono state conferite, le funzioni al Dipartimento Politiche dell’Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 5.02.2015 di approvazione della macrostruttura della Giunta Regionale, con la quale si è proceduto, tra l’altro, all’accorpamento del Dipartimento “*Politiche dell’Ambiente*” e del Dipartimento “*Urbanistica e Governo del Territorio*” nel Dipartimento “*Ambiente e Territorio*”;

VISTA la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale e s.m.i. e suoi provvedimenti attuativi;

VISTA la D.G.R. n. 264 del 12 luglio 2016 con la quale è stato conferito l’incarico all’arch. Orsola Reillo di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio;

VISTO il D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 recante: “Dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo - conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Giunta della Regione Calabria.”

VISTO il D.D.G. n. 7948 del 6/07/2016 con il quale l’ing. Salvatore Epifanio è stato assegnato alla direzione del Settore 4 “*Valutazioni Ambientali*” del Dipartimento Ambiente e Territorio”;

VISTO il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) e richiamati in particolare gli articoli n. 3 “Principi generali dell’autorizzazione integrata ambientale”, n. 4 “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n. 5 “Procedure ai fini del rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale”, n. 7 “Condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale” che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 797 del 14/11/2006 avente ad oggetto “Direttiva Comunitaria 96/61/CE - D.Lgs. 372/99 - D.Lgs. 59/05 - Individuazione dell’Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento e attivazione dello sportello Integrated Pollution Prevention and Control (I.P.P.C), con la quale sono state attribuite al Dipartimento Politiche dell’Ambiente le funzioni amministrative relative al rilascio dell’AIA;

VISTI il DDG n.10836 del 31/08/2011 con il quale è stata approvata la nuova modulistica per le istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale e la D.G.R. n. 337 del 22.07.2011 con la quale sono state approvate le modalità di calcolo delle tariffe di istruttoria per le AIA Regionali;

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l’istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l’espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31.10.2013 approvazione del regolamento regionale recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS–VIA–AIA–VI”;

VISTO il Regolamento regionale n. 5 del 14.05.2009 “Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientale”;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che ha abrogato il D.Lgs 59/2005 trasponendolo di fatto interamente nel D.Lgs 152/2006 al Titolo III bis;

VISTO il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” contenente modifiche al Titolo IIIbis, della Parte Seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

VISTO che con nota assunta al prot. n. 49624 del 16.02.2017 è stata presentata dalla Ditta "Croton Scavi Costruzioni Generali spa" istanza per il rilascio AIA per un progetto di implementazione - sia in termini di operazioni di recupero, che di quantitativi di rifiuti trattati - di un impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in loc. "Cipolla" nel Comune di Crotona; tale istanza faceva seguito al giudizio di compatibilità ambientale rilasciato per la medesima istanza con DDG n. 7768 del 4.07.2016;

VISTO che in data 28/02/2017 con prot. n. 67362, ai sensi dell'art 29quater, comma 3, della D. lgs. 152/2006, è stata data comunicazione di avvio del procedimento con contestuale richiesta di integrazioni;

VISTO che con nota assunta al prot. n. 76408 del 6.03.2017 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;

VISTA l'attestazione dell'avvenuto bonifico da parte della ditta a favore della Tesoreria della Regione Calabria dell'importo previsto a titolo di spese istruttorie per il rilascio del presente provvedimento;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio sul quotidiano a diffusione regionale/provinciale ai fini della consultazione al pubblico, effettuata dalla ditta in 04/03/2017, a seguito della quale non sono pervenute osservazioni;

PREMESSO, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento, che:

- La società Croton Scavi srl ha presentato istanza di AIA per un progetto di implementazione di un impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in loc. "Cipolla" nel Comune di Crotona, autorizzato dalla provincia di Crotona con provvedimento n. 1397/2011 (per la linea di trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi e stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non), con provvedimento n. 620/2011 (stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi) e con AUA n. 2/2016 (per il trattamento dei rifiuti inerti e rifiuti biodegradabili);
- Nella seduta del 8.09.2017 la Struttura Tecnica di Valutazione ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni (prot. n. 284922 del 13.09.2017) di Autorizzazione integrata Ambientale;
- Con nota n. 294586 del 21.09.2017 è stata convocata la prima seduta di conferenza dei servizi;
- In tale seduta, tenutasi in data 17.10.2017, è stato acquisito il parere favorevole dell'ASP di Crotona e i lavori della Conferenza di Servizi venivano aggiornati a successiva seduta per l'acquisizione dei pareri del Comune, della Provincia e di A.R.P.A.Cal.;
- In data 31.10.2017 si è tenuta la seconda seduta della conferenza di servizi, convocata con nota prot. 324983 del 19.10.2017, nella quale la ditta ha richiesto dei chiarimenti su alcune prescrizioni del parere della STV e sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Comune di Crotona e della Provincia di Crotona, quest'ultimo con prescrizioni;
- Con nota prot. 343471 del 3.11.2017 è stata convocata la terza seduta della conferenza di servizi tenutasi in data 21.11.2017, nel corso della quale sono stati acquisiti i chiarimenti della STV in merito al quesito posto dalla società ed è stato acquisito parere Arpacal, contenente alcune prescrizioni in merito alla predisposizione di uno studio previsionale di impatto acustico, alla gestione dei rifiuti e dei veicoli fuori uso; l'Agenzia ha subordinato l'approvazione del PMC all'acquisizione dello studio previsionale di cui sopra;
- Nella suddetta seduta, inoltre, in ragione di quanto comunicato dal Comune di Crotona con la nota prot. 63334 del 21.11.2017 - con la quale si è segnalato che il piazzale-cantiere dell'impianto in parola risulta interessato dalla contaminazione del CIC e, conseguentemente, inserito nella proposta di nuova perimetrazione del SIN - la conferenza ha disposto di subordinare la realizzazione delle opere e l'esercizio in AIA all'approvazione da parte degli enti competenti di apposito progetto di bonifica e/o di messa in sicurezza permanente del sito e all'acquisizione della relativa certificazione di avvenuta bonifica;
- I lavori della conferenza di servizi, alla luce dei pareri acquisiti, sono stati dichiarati conclusi con l'approvazione del progetto di che trattasi;
- Con nota prot. n. 363876 del 22.11.2017 il verbale della conferenza di servizi è stato trasmesso a tutti gli enti per presentare eventuali osservazioni;

PRESO ATTO di tutta la documentazione inerente il procedimento istruttorio, in particolar modo:

- Parere favorevole prot. 284922 del 13.09.2017 della Struttura Tecnica di Valutazione del Dipartimento Ambiente;
- Parere favorevole dell'ASP di Crotona prot. 92524 del 16.10.2017, assunta agli atti del dipartimento con prot. 322803 del 16/10/2017;
- Parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Cosenza prot. 21073 del 27.10.2017, assunto al prot. 338857 del 30.10.2017;

- Chiarimenti al parere della STV di cui al verbale della seduta del 07.11.2017;
- Parere favorevole del Comune di Crotone prot.56807 del 17.10.2017, assunto al prot.324563 in pari data, e successiva comunicazione prot. 63334 del 21.11.2017 (assunta al prot. 363131 del 21.11.2017) relativa alla proposta di inserimento del piazzale della Crotonscavi nella nuova perimetrazione del SIN "Crotone-Cassano-Cerchiara";
- Pareri prescrittivi A.R.P.A.Cal prot. 47949 del 16.11.2017 (Servizio Tematico Radiazioni e Rumore-DAP VV) e prot. 48345 del 20.11.2017 (DAP Crotone), entrambi assunti al prot. 361892 del 20.11.2017;
- PMC munito del visto di approvazione A.R.P.A.Cal DAP Crotone trasmesso con nota prot. 51881 del 11.12.2017, assunto agli atti del Dipartimento al prot. 384483 del 11.12.2017;

VISTI i verbali della seduta della Conferenza di Servizi con i relativi atti allegati;

PRESO ATTO della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi assunta nella seduta del 21/11/2017;

DATO ATTO, pertanto, che risultano agli atti del Dipartimento le valutazioni richieste ai sensi dell'art 29quater, punto 6, del D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la nota prot. n. 363876 del 22.11.2017 con la quale è stato inoltrato a tutti gli Enti interessati il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi e relativi allegati per la formulazione di eventuali osservazioni in merito;

DATO ATTO che ad oggi nulla è pervenuto a questo Dipartimento da parte degli Enti interessati;

ACQUISITA agli atti la seguente documentazione:

- ✓ Visura Camerale;
- ✓ Certificato Carichi Pendenti, Casellario Giudiziale e Dichiarazione Sostitutiva Antimafia del legale rappresentante p. t. e Referente IPPC dell'Impianto;

CONSIDERATO che per gli aspetti riguardanti – da un lato – i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informatori della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e – dall'altro lato – la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n.107 alla G.U. – Serie Generale 135 del 13.6.2005: "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99" e "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

VISTO che in data 27/03/2014 è stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (di seguito D.Lgs. 46/2014) recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", il quale è entrato in vigore l'11 aprile 2014;

RILEVATO che, secondo le indicazioni fornite dal "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC" previsto dall'art. 29quinquies del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., tutti i provvedimenti emanati successivamente all'entrata in vigore del succitato decreto devono essere conformi alla direttiva 2010/75/UE, di cui la nuova normativa costituisce disciplina di recepimento ed attuazione;

VISTO che il D. lgs 46/2014 prevede la presentazione "*prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata*", a cura del gestore della relazione di riferimento di cui all'art. 7, punto 2, lett. m);

PRESO ATTO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – MATTM – con DM 272 del 13.11.2014 ha emanato le Linee Guida per la redazione della relazione di riferimento di cui sopra, prevedendo all'art. 3, co. 2, l'esecuzione a cura dei gestori delle installazioni di cui all'allegato VIII alla PARTE II del D. lgs 152/2006 della procedura della Verifica di Assoggettabilità secondo le modalità di cui all'Allegato I del DM 272/2014;

RITENUTO, comunque, di poter procedere al rilascio dell'AIA in questione - la cui efficacia è subordinata alla realizzazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente del sito e al conseguimento della certificazione di avvenuta bonifica - riservandosi l'acquisizione della documentazione di cui al precedente punto entro congruo termine dalla notifica del presente atto;

DATO ATTO che gli allegati 1 ("*Condizioni dell'A.I.A.*") e 2 ("*Piano di Monitoraggio e controllo*") costituiscono parte integrante del presente atto amministrativo, quali atti tecnici contenenti tutte le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

DECRETA

A. Di rilasciare - ai sensi della Parte II e del Titolo III e IIIbis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Giudizio di Compatibilità Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale alla CROTONSCAVI Costruzioni Generali SpA per l'impianto esistente *“Piattaforma ecologica per stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in Loc. “Cipolla” nel Comune di Crotona (KR)”*, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito elencate:

1) Il Gestore dovrà effettuare la verifica di assoggettabilità all'obbligo della relazione di riferimento secondo la procedura di cui all'Allegato 1 prevista dal DM n. 272 del 13/11/2014 entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione del presente provvedimento ed, in caso di obbligo della relazione di riferimento, la stessa dovrà essere presentata nei successivi 60 (sessanta) giorni

2) Per l'esercizio dell'impianto il gestore dovrà rispettare le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali riportate nel presente atto amministrativo e nei seguenti documenti allegati, che costituiscono parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

1) All. 1 - Condizioni dell'A.I.A.

2) All. 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo;

3) Il Gestore, prima di dare attuazione all'Autorizzazione Integrata Ambientale, dovrà effettuare la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii. al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ed all'A.R.P.A.CAL – allegando, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 24 aprile 2008 (nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.), l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli;

4) Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente, alla Provincia di Crotona, al Comune di Crotona e ad A.R.P.A.Cal - Dipartimento di Crotona –, in qualità di soggetto incaricato del Dipartimento, i dati relativi ai controlli delle emissioni secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo, ai sensi dell'art. 29decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

5) Il Gestore, ai sensi dell'art 29decies, comma 2, D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è tenuto ad informare immediatamente i soggetti di cui al punto precedente, in caso di violazione delle condizioni dell'Autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;

6) Ai sensi dell'art. 29decies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A.Cal, quale incaricata dall'Autorità competente a svolgere i controlli di legge, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativo;

7) Il Gestore dell'impianto dovrà fornire ad Arpacal l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte; il Gestore è tenuto, altresì, a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;

8) Gli esiti dei controlli e delle ispezioni dovranno essere comunicati all'Autorità Competente e ad A.R.P.A.Cal, con le modalità previste dall'art. 29sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

9) Ferme restando le misure di controllo di cui al punto 8, la Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio - può disporre ispezioni straordinarie sull'impianto autorizzato;

10) Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti oggetto della presente autorizzazione e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, deve comunicare tali informazioni all'Autorità Competente, comprese le notizie di reato;

11) Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore dovranno darne comunicazione entro 30 giorni allo Sportello IPPC del Dipartimento Ambiente e Territorio anche nelle forme di autocertificazione;

12) Il Gestore è obbligato a realizzare tutti gli ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli organi di controllo ritengano necessari;

B. Di disporre che la ditta prima di procedere all'esecuzione delle opere e all'avvio dell'esercizio delle attività autorizzate con il presente provvedimento di AIA dovrà realizzare il progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente del sito ed acquisire la relativa certificazione di avvenuta bonifica;

C. Secondo quanto disposto dall'art 29octies, punto 3 e punto 5, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per come modificati dal D. lgs 46/2014, il riesame in via ordinaria della presente Autorizzazione dovrà avvenire – su richiesta del gestore ed a pena di decadenza dell'autorizzazione - trascorsi anni 10 (dieci) dall'emanazione del presente decreto;

C. A partire dall'avvio dell'esercizio in AIA (a seguito della comunicazione di cui al punto 3) il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni di settore già in possesso della Croton Scavi srl, e gli eventuali rinnovi/proroghe che nel frattempo dovessero intervenire, di seguito descritte:

- Autorizzazione Provincia di Crotona n. 1397/2011 (per la linea di trattamento chimico-fisico deriuti liquidi e stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non);
- Autorizzazione Provincia di Crotona n. 620/2011 (stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi);
- AUA n. 2/2016 (trattamento dei rifiuti inerti e rifiuti biodegradabili);
- Determina Provinciale Reg Gen. n. 137 del 3.06.2016 (Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera");
- Determina Provinciale Reg. Gen. n. 135 del 10.03.2015 (rinnovo iscrizione registro provinciale imprese in procedura semplificata ex artt. 214-216 del D.lgs 152/2006);
- Determina provinciale Reg Gen n. 257 del 19.03.2013 "Autorizzazione Definitiva allo scarico".

D. Il presente provvedimento sarà, altresì, soggetto a riesame entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, relative all'attività principale di installazione;

E. In ogni caso, l'autorizzazione di che trattasi sarà sottoposta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29octies, punto 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., come sostituito dal D.lgs n. 46/2014;

F. Il presente provvedimento resta comunque soggetto alle disposizioni relative alle modifiche sostanziali e alle verifiche sul Piano di Monitoraggio e Controllo disciplinate dal D. lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.;

G. In caso di inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzatorie, l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del D. Lgs n. 152/2006 potrà procedere:

- 1) *"alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità";*
- 2) *"alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno";*
- 3) *"alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente";*
- 4) *"alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione";*

H. E' fatto divieto di contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto - oltre quanto autorizzato - senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies, comma 1, del D. Lgs n. 152/06, s.m.i.);

I. I risultati del controllo delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione ed in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello IPPC del Dipartimento Ambiente e Territorio (sito in Catanzaro Viale Europa – Località Germaneto, presso la Cittadella Regionale) istituito con D.G.R. n. 797 del 14/11/2006;

L. Di disporre la trasmissione di copia della presente autorizzazione alla ditta Crotonscavi Costruzioni generali spa, alla Provincia di Crotona, al Comune di Crotona, all'A.R.P.A.Cal - Direzione Generale -, al Dipartimento A.R.P.A.Cal di Crotona, all'ASP di Crotona.

L. Di fare presente che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

M. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

STRANGES SANDIE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

REILLO ORSOLA RENATA M.

(con firma digitale)

CONDIZIONI DELL’A.I.A.

Proponente: Crotonscavi Costruzioni Generali spa

Installazione: *“Piattaforma ecologica per stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”*

Ubicazione installazione: in Loc.“Cipolla” nel Comune di Crotone (KR).

Sede legale: via Pantusa, 32 - 88074 Crotone

Codici IPPC di cui all'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi:5.1, 5.3 e 5.5

Attività non IPPC: trattamento in frantumatore di rifiuti metallici, RAEE e relativi componenti;

Attività non IPPC: recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

I. DEFINIZIONI

AIA: Autorizzazione Integrata Ambientale: autorizzazione per “*Piattaforma ecologica per stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*”

Autorità competente: ai fini del presente atto si intende per Autorità Competente al rilascio e/o alle modifiche dell’AIA, il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria;

Organo di controllo: il Dipartimento Ambiente e Territorio, che si avvale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL) per l’esecuzione del controllo dell’AIA;

Gestore: la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella totalità o in parte, l’installazione sita nel Comune di Crotona (KR) oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico della stessa, ossia la Ditta Crotonscavi Costruzioni Generali spa;

Le rimanenti definizioni utilizzate nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all’art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per come modificato dal D.lgs n. 46/2014;

II. CONDIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO

Prescrizioni relative a tutta l’installazione

1. Il quantitativo massimo, i codici di rifiuti da trattare annualmente e le operazioni autorizzabili sono quelle indicate nell’elaborato C6.2-Rev.01 (Allegato 1bis), con le limitazioni e le prescrizioni del presente provvedimento e del provvedimento di V.I.A. DDG n. 7768/2016; ad integrazione di quanto previsto nell’elaborato C6.2-Rev.01 il rifiuto con codice CER 10.02.14 potrà, altresì, essere sottoposto ad attività di recupero R5 nella linea di trattamento inerti;
2. I rifiuti con codice 20.03.01 non sono ammissibili all’installazione e, quindi, non autorizzati;
3. Qualora l’area di ricezione rifiuti in ingresso raggiungano le capacità massime di progetto, dovranno essere sospesi i conferimenti di nuovi rifiuti fino all’allontanamento di almeno il 15% del totale;
4. L’intera area dell’impianto dovrà essere pavimentata per come riportato nella relazione generale dell’impianto presente agli atti;
5. L’area dell’impianto deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all’impianto di trattamento;
6. L’intero impianto dovrà essere munito, al fine di minimizzare l’impatto visivo, la rumorosità verso l’esterno e principalmente la diffusione di polveri, di adeguata barriera di protezione ambientale realizzata con alberatura sempreverde d’alto fusto autoctone con foglie tomentose e/o compatibili con l’habitat naturale;
7. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell’impianto e dai prodotti delle lavorazioni;
8. I cumuli di rifiuti devono essere realizzati su basamenti pavimentati che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante ed una gestione differenziata di eventuali sversamenti accidentali rispetto alla gestione generale delle acque di pioggia, consentendo di intercettare lo sversamento senza che lo stesso interessi l’intera area di piazzale;
9. L’altezza di tutti i cumuli, compresi i prodotti della lavorazione, non deve superare i 3 metri di altezza e comunque l’altezza della recinzione dell’impianto;
10. Per i rifiuti tenuti in deposito temporaneo siano rispettati i tempi e le condizioni previste dall’art. 183 comma 1 lettera bb) di cui al D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
11. E’ vietato effettuare miscele di rifiuti non consentite dall’art. 187 del D.lgs. 152/06;

12. Per quanto riguarda le operazioni di recupero dei rifiuti sia verificata l'applicabilità dei regolamenti "End of Waste" ed, eventualmente, certificato l'impianto ai sensi dei suddetti regolamenti;
13. Le aree dove avvengono le lavorazioni e dove vengono depositati i rifiuti, non collocate all'interno dei capannoni, dovranno essere separate idraulicamente dalle aree di piazzale mediante sistemi idonei a garantire un contenimento di almeno 30 cm di liquido;
14. Dovrà essere prodotto idoneo Studio Definitivo di Impatto Acustico, contenente una procedura operativa tale da minimizzare gli effetti del rumore rispetto al funzionamento di più macchinari in contemporanea e rispetto ai recettori prossimi all'impianto (rispetto del Criterio Differenziale). Tale Studio dovrà essere validato da ARPACal.
15. Per quanto concerne le radiazioni ionizzanti, la Ditta dovrà osservare quanto contenuto nel PMC (Allegato 2) relativamente alle attività di controllo radiometrico;
16. Nella gestione dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico – sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e quanto previsto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in particolare dovrà essere conservata presso l'impianto la "dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico" ai sensi della L.81/2008 e s.m.i.;
17. Gli scarichi idrici derivanti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal D.Lgs n. 152/06 e devono rispettare i limiti previsti nel PMC (Allegato 2).
18. I rifiuti non trattati o residui della lavorazione devono essere conferiti presso gli impianti autorizzati a cura e spese della stessa Società.
19. I reflui civili prodotti devono essere collettati e opportunamente trattati in conformità alle norme vigenti per assicurare un'adeguata protezione ambientale, nonché per garantire la non significatività degli impatti ambientali associati agli stessi;
20. Il centro dovrà essere provvisto di impianto antincendio in regola con la vigente normativa;
21. La ditta dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito alla cessazione dell'attività dell'impianto.
22. Fatto salvo quanto stabilito per i rifiuti sanitari, i tempi di permanenza nell'impianto dei rifiuti da sottoporre alle operazioni R13 e D15 non dovranno superare l'anno; nel caso di rifiuti putrescibili i tempi di stoccaggio R13 e D15 non dovranno superare la durata di 180 giorni;
23. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro;
24. I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento e mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. I recipienti fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti tossici e nocivi, e non destinati ad essere impiegati per gli stessi tipi di rifiuti devono essere posti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni oppure smaltiti nel rispetto della normativa vigente. I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione;
25. I contenitori devono essere sempre integri per evitare la fuoriuscita di materiale inquinante, devono possedere e mantenere sempre adeguati requisiti di resistenza in rapporto alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti contenuti;
26. I serbatoi per i rifiuti liquidi devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati a apposito sistema di abbattimento; possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio; devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento;
27. I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere raccolti all'interno di opportune vasche o bacini di contenimento, realizzati con materiale idoneo tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui;
28. Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento
29. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti (organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto) e nel rispetto delle relative norme tecniche

- (DM 05/02/98 e s.m.i. DM n. 161/2002, DLgs 152/06 e s.m.i.), nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esso contenute e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in aree confinate, i rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento che vanno gestite come reflui industriali;
30. Il deposito dei fanghi deve essere realizzato secondo sistemi che garantiscono la salvaguardia del suolo e della falda nonché opere di protezione contro il dilavamento meteorico. Il percolato prodotto dallo stoccaggio dei fanghi deve essere opportunamente drenato e convogliato in idoneo sistema di raccolta e inviato al trattamento e/o smaltito in conformità alle disposizioni normative vigenti. Lo stoccaggio dei fanghi dovrà essere effettuato in contenitori a tenuta stagna dotati di copertura superiore; l'apertura di tali container dovrà avvenire per lo stretto tempo necessario alle operazioni di carico e scarico, al fine di evitare emissioni odorigene moleste;
 31. Nel caso di stoccaggio rifiuti in cumuli non collocate all'interno dei capannoni si specifica che: 1) Lo stoccaggio in cumuli deve essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti; il basamento deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. 2) Le aree di stoccaggio rifiuti devono essere limitate da un opportuno sistema di contenimento (es. cordolo perimetrale) che impedisca la fuoriuscita del rifiuto stoccato. Nel contempo le aree di stoccaggio rifiuti devono essere adeguatamente protette dalle acque di piazzale esterne. 3) Le aree di stoccaggio rifiuti devono essere opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane (ovvero diano origine a lisciviati) deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento che vanno gestite come reflui industriali. 4) La gestione dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna, nonché evitare possibili rumori e molestie olfattive. 5) I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi;
 32. La movimentazione dei rifiuti deve essere realizzata in condizione di sicurezza per gli addetti, per la protezione dell'ambiente ed in condizioni igienico-sanitarie tali da consentire il rispetto delle normative vigenti;
 33. Devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti (R13/D15) da quelle utilizzate per il pretrattamento e trattamento; altresì, deve essere distinto il settore relativo alle operazioni di smaltimento D da quello adibito alle operazioni di recupero R;
 34. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio, la natura e la caratteristica dei rifiuti, i vari settori e i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe, detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
 35. Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e dei piazzali, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato;
 36. Per i rifiuti prodotti la classificazione dovrà essere effettuata dal produttore che conosce il processo tecnologico e, conseguentemente, le caratteristiche dei rifiuti originati e le sostanze dai quali gli stessi possono essere contaminati. I rifiuti prodotti nell'impianto dalle operazioni di recupero R e smaltimento D (diverse da R13/D15) devono essere tenuti in regime di deposito temporaneo; per tali rifiuti il gestore dovrà effettuare almeno con frequenza annuale la caratterizzazione chimico-fisica per le determinazioni stabilite dalla Tab. C15 del PMC (Allegato 2). I rifiuti prodotti nell'impianto dalle operazioni di recupero R e smaltimento D (diverse da R13/D15) sono da individuare principalmente con i codici CER della famiglia "19 XX XX". Dalle operazioni di recupero autorizzate (R3/R4/R5) devono essere prodotti materiali che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, per cui dalle stesse operazioni di recupero è ammessa, in linea generale, la produzione della sola frazione di rifiuto residua non recuperabile, ovvero degli scarti di lavorazione; una più elevata produzione di rifiuti dalle operazioni (R3/R4/R5) è ammessa solo in casi eccezionali e giustificati (quale ad es. malfunzionamento dell'impianto) ed, in ogni caso, deve essere comunicata alle Autorità Competente e di Controllo;
 37. Il gestore ha l'obbligo di accertare che i terzi ai quali vengono conferiti i rifiuti derivanti dall'attività siano provvisti delle regolari autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

38. I rifiuti contenenti amianto dovranno già essere stati trattati e resi non pericolosi sul luogo di produzione, ai sensi del decreto 248/2004 e ss.mm.ii, prima di essere ammessi in impianto;
39. L'area di deposito dei rifiuti contenenti amianto sarà effettuata in locale chiuso (separato fisicamente e collocato all'interno del capannone) dotato, nel punto di emissione, di un sistema di abbattimento amianto con filtro assoluto HEPA;
40. I rifiuti prodotti dal processo di sterilizzazione dei rifiuti sanitari non possono essere in alcun modo essere classificati con il codice 20.03.01;
41. L'area in cui verrà installato l'impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari dovrà essere separata dal resto del capannone mediante separazione fisica non amovibile, tale da garantire l'accesso esclusivo. L'area in argomento dovrà contenere le zone di deposito dei rifiuti prima e dopo il trattamento, secondo lo schema riportato nella relazione tecnica della Eco.Syst, mentre è inibito l'utilizzo dell'area esterna indicata in planimetria per i rifiuti sanitari, per i quali potrà essere utilizzata esclusivamente l'area individuata all'interno del capannone;
42. Devono essere effettuati i controlli sul processo di sterilizzazione dei rifiuti trattati;
43. Devono essere rispettati i limiti temporali previsti per la sterilizzazione e per lo stoccaggio dei rifiuti, in particolare i rifiuti siano sterilizzati entro cinque giorni dalla chiusura del contenitore secondo quanto previsto dal DPR 254/2003;
44. L'efficacia del processo di sterilizzazione dovrà essere verificata e certificata dal responsabile tecnico secondo i tempi, le modalità ed i criteri stabiliti dal DPR 254/2003;
45. Lo smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dal DPR 254/2003.
46. Il processo di sterilizzazione deve garantire l'abbattimento della carica microbica presente nel rifiuto fin al conseguimento di un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10^{-6} , (vale a dire che la probabilità di trovare microrganismi ancora in vita sia una su un milione);
47. I rifiuti sterilizzati devono essere conferiti ad impianti di smaltimento o recupero autorizzati ai sensi del D.lgs 152/06;
48. In caso di guasto deve essere attuato il piano di emergenza all'uopo predisposto, da tenere sempre disponibile in impianto;
49. L'impianto deve essere sottoposto ad adeguate operazioni di controllo e di manutenzione così per come previsto in progetto;
50. Nell'impianto dedicato al lavaggio dei contenitori esterni devono essere utilizzati prodotti disinfettanti registrati presso il Ministero della Sanità e/o con caratteristiche tali da garantire un'adeguata disinfezione e un ridotto impatto ambientale;
51. Prima della messa in esercizio dell'impianto i soggetti pubblici competenti devono procedere alla "convalida" dell'impianto di sterilizzazione secondo i criteri e i parametri previsti nella norma UNI 10384/94 Parte I e ss.mm.ii. Per i parametri essenziali la convalida dovrà essere ripetuta ogni ventiquattro mesi e comunque ad ogni manutenzione straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su richiesta delle competenti autorità;
52. Relativamente ai rifiuti sanitari, gli stessi devono essere sterilizzati entro cinque giorni dalla chiusura del contenitore secondo quanto previsto dal DPR 254/2003 e ribadito al punto 44.

Prescrizioni relative ai rifiuti di autodemolizione

53. La ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 209/03 e ss.mm.ii.;
54. L'attività di trattamento veicoli fuori uso, fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali: nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli; per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato deve avvenire secondo le limitazioni di altezze di cui punti precedenti e cioè di 3mt;
55. Il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali;
56. Lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
57. Per i rifiuti pericolosi devono essere, altresì, rispettate le norme che disciplinano il deposito di sostanze pericolose in esse contenute;

58. Qualora il numero di veicoli bonificati e l'area di deposito delle carcasse sottoposte a pressatura, contemporaneamente presenti nell'impianto, sia superiore a:
- 50 veicoli bonificati;
 - 100 mq di carcasse in deposito fino ad un massimo di due livelli e 3 mt di altezza; dovrà essere immediatamente interrotto il conferimento di nuovi autoveicoli da sottoporre a bonifica.
59. La ditta deve munirsi di deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione elettrolitica dei filtri e dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
60. Le condizioni di utilizzo dei trasformatori contenenti PCB ancora in funzione, qualora presenti all'interno dell'impianto, sono quelle di cui al DM Ambiente 11 Ottobre 2001; il deposito di PCB e degli apparecchi contenenti PCB in attesa di smaltimento, deve essere effettuato in serbatoi posti in apposita area dotata di rete di raccolta sversamenti dedicata; non è consentito lo stoccaggio dei PCB in vasca; la decontaminazione e lo smaltimento dei rifiuti sopradetti deve essere eseguita conformemente alle modalità ed alle modalità ed alle prescrizioni contenute nel D.lgs. 22 maggio 1999, n. 209, nonché nel rispetto del programma temporale di cui all'art. 18 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
61. Nel caso di auto con trazione a GPL, il gas estratto dovrà essere stoccato in serbatoi appositi e trattato come rifiuto. Le quantità di GPL stoccate saranno sempre inferiori a 5 mc;
62. La tranciatura deve essere effettuata mediante taglio a freddo con cesoia idraulica collegata al braccio di un escavatore;
63. Per ciò che concerne le sostanze lesive dell'ozono stratosferico, il gas deve essere rimosso con la massima cautela al fine di evitare ogni contaminazione ambientale e rischi per gli operatori. Particolare attenzione deve, inoltre, essere prestata alla movimentazione di questi gas stoccati all'interno dell'impianto al fine di evitarne la dispersione in atmosfera. La estrazione del gas dagli impianti installati sui veicoli deve avvenire prima della fase di pressatura. Lo stoccaggio dei gas CFC e degli HCF deve avvenire in appositi contenitori (bombole o bomboloni di varia capienza) protetti dai raggi solari ed in grado di garantire la corretta conservazione dei rifiuti, nel rispetto della Legge 549/1993 e del D.M. del 20 settembre 2002;
64. Al fine di garantire il recupero dei gas aspirati, non deve essere consentito miscelarli in un unico contenitore;
65. I gas GPL e Metano nonché CFC e HCF devono essere gestiti come rifiuti. In generale, i gas dei circuiti di condizionamento/apparecchiature refrigeranti CFC e HCF raccolti devono essere immesse in bombole o bomboloni a tenuta stagna stoccati in condizioni di temperatura controllata; tali sostanze vanno conferite come rifiuti (pericolosi) a ditte specializzate per la loro distruzione finale e/o per gli utilizzi consentiti dalle norme. Ciò vale anche per la gestione di frigoriferi, RAEE, apparecchiature di condizionamento, ecc. contenenti gas lesivi per l'ozono;
66. I pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili; gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi; lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.;
67. I filtri dell'olio da motori degli autoveicoli smontati dovranno essere stoccati separatamente in idoneo contenitore a tenuta; lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura; sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
68. I settori di 1) conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento, 2) di trattamento, 2) di rottamazione e 3) di deposito dei veicoli trattati dovranno essere confinati e separati idraulicamente dalle aree di piazzale esterne. I settori devono essere dotati di basamento impermeabili e deve essere costantemente mantenuto libero l'accesso a tutti i pozzetti della rete di raccolta liquidi superficiali. Nell'impianto di trattamento acque di 1° pioggia dell'impianto devono confluire solo acqua e le piccole quantità di olio lubrificante

- esausto eventualmente presenti sulla superficie impermeabile e dilavate dalle acque meteoriche;
69. Dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne, assicurando adeguati livelli di protezione ambientale. In particolare, dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno settimanali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
 70. Il contenitore per il deposito di olio motore, olio della trasmissione e olio del cambio non può coincidere con il contenitore per il deposito di olio del circuito idraulico, anche se dotati di doppia camera o disposti su adeguato bacino di contenimento impermeabilizzato e posti sotto tettoia; a loro volta dovranno essere distinti in oli minerali o oli sintetici, in quanto hanno codici CER diversi tra loro; i liquidi refrigeranti, gli oli degli impianti frenanti e gli altri liquidi contenuti nel veicolo fuori uso, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti posizionati su pavimento impermeabilizzato, dotato di idoneo bacino di contenimento di adeguata capacità, se non già dotati "di doppia camera";
 71. Su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento va indicata la tipologia del rifiuto con l'indicazione di eventuali rischi per le sostanze contenute; inoltre ogni serbatoio deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;
 72. All'interno dei settori di "stoccaggio rifiuti pericolosi" e settore "stoccaggio parti di ricambio" non è consentito svolgere attività di rottamazione/trattamento dei veicoli;
 73. Durante le operazioni di riduzione volumetrica delle carcasse bonificate e trattate non devono verificarsi fuoriuscite di residui liquidi; nel merito deve essere verificato che l'impianto compattatrice sia sempre dotata di serbatoio di raccolta di eventuali percolati;
 74. Dovrà essere previsto un deposito di materiali/sostanze assorbenti anche nel settore dedicato allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi liquidi;
 75. Le parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di Recupero (R3/R4) del veicolo fuori uso sono configurabili quali materiali che cessano la qualifica di rifiuto se rispondenti ai requisiti di conformità di cui all'art. 184ter del D. Lgs n. 152/06 e/o Regolamenti "End of Waste";
 76. I rifiuti sottoposti alla sola operazione R13/D15 restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
 77. I rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
 78. La ditta dovrà operare al fine di limitare emissioni diffuse e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente. Eventuali rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione;
 79. La ditta non deve operare attività di taglio con fiamma ossidrica (ossitaglio di rifiuti metallici – autodemolizione).

Prescrizione relativa ai RAEE

80. I RAEE dovranno essere depositati in posizione verticale e non sovrapposti gli uni sugli altri, in ogni caso non è consentita la loro movimentazione mediante il cosiddetto "ragno" che potrebbe romperne i circuiti elettrici;
81. La gestione dei RAEE dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 49/2014. Nel particolare la ditta è tenuta a:
 - assicurare la chiusura degli sportelli e fissare le parti mobili;
 - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso, mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività;
 - mantenere l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;

Prescrizioni di carattere operativo-gestionale

82. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori

- o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
83. Il gestore deve provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 della parte IV del D.Lgs. 152/2006;
 84. Devono essere rispettate ed attuate tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la gestione di detti impianti;
 85. per il trasporto di rifiuti si dovrà rispettare quanto contenuto nell'art. 193 del D.Lgs 152/2006;
 86. Il gestore è tenuto ad accertarsi mediante acquisizione di opportuna documentazione che il ricevente i rifiuti sia autorizzato a ricevere la specifica tipologia dei rifiuti che intende conferire;
 87. Deve essere comunicata ogni variazione del responsabile tecnico;
 88. La ditta deve ottemperare alle prescrizioni di cui alla Direttiva della Prefettura di Crotone del 22.12.2010 prot. 23457/F 1276/2010//GAB, nonché alla conseguente Circolare provinciale 0774 del 10.01.2011 e succ. circolare di chiarimento n. 3766 del 25.01.2011; la ditta, a scopo cautelativo, dovrà effettuare sia analisi radiometriche che chimiche sui rifiuti di che trattasi in entrata, provenienti dal SIN di Crotone, nonché da altri Siti, anche da Territorio extra Provinciale, potenzialmente contaminati;
 89. La ditta dovrà comunque dotarsi di idonea ed omologata strumentazione per la misurazione radiometrica dei materiali in entrata;

Prescrizioni sul trattamento dei rifiuti metallici provenienti da eventuali siti di bonifica ricadenti nel SIN di Crotone

90. il gestore deve effettuare apposite e preventive indagini radiometriche su tutti i rifiuti metallici, materiali ferrosi e non provenienti dalle operazioni di bonifica e di dismissione e/o demolizione di manufatti ed impianti interni alle aree di proprietà (ex Pertusola Sud ed ex Montedison, Fosfotec-Agricoltura) ricadenti nel SIN di Crotone e/o da altri siti potenzialmente contaminati, nonché da territorio extra -provinciale;
91. la ditta è tenuta a comunicare nell'immediatezza eventuali valori di incremento di radioattività alla competente Arpacal Dap di Crotone con la quale la stessa dovrà concordare preventivamente, in caso di contaminazione, le intere attività di campo (campionamenti ed analisi dei materiali oggetto di investigazione);
92. nel caso in cui le risultanze analitiche di laboratorio dovessero confermare livelli di contaminazione superiori ai limiti di legge, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie tecnico/amministrative previste dal D.lgs 152/2006 e ss. mm. ii., nonché adottare tutte le misure di sicurezza per i lavoratori, comunicando il tutto, compreso la provenienza e l'eventuale destinazione del materiale oggetto di contaminazione, agli Enti preposti, ai sensi di legge, nonché all'Autorità Giudiziaria ed alla Prefettura per le eventuali iniziative di cui all'art. 301 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
93. il riutilizzo dei suddetti materiali come materia prima seconda in caso di accertata contaminazione sia chimica che radioattiva non deve essere effettuata in qualsiasi lavoro pubblico e privato, soprattutto se destinato ad ambienti confinati;
94. la stessa per le suddette attività di recupero dovrà attenersi al Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio UE del 31/03/2011 che si applica a decorrere dal 9710/2011 "*recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio*".

ALLEGATO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Proponente: Croton Scavi Costruzioni Generali spa

Installazione: *"Piattaforma ecologica per stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi"*

Ubicazione installazione: in Loc. "Cipolla" nel Comune di Crotona (KR).

Sede legale: via Pantusa, 32 - 88074 Crotona

Codici IPPC di cui all'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi: 5.1, 5.3 e 5.5

Attività non IPPC: trattamento in frantumatore di rifiuti metallici, RAEE e relativi componenti;

Attività non IPPC: recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

51881 11-12-2017

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

I.P.P.C. Integrated Prevention Pollution and Control

ALLEGATO E -

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
ai sensi del Titolo III-bis parte Seconda del DLgs 152/06 e s.m.i.

Impianti di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non

di proprietà della ditta CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI SPA, sito Loc. Cipolla, 88900
Crotone (KR)



Pag. 1 di 34

PREMESSA.....	3
1 - FINALITÀ DEL PIANO	3
2 - CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO	3
2.1- OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO	3
2.2 - EVITARE LE MISCELAZIONI	3
2.3 - FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI.....	4
2.4 - MANUTENZIONE DEI SISTEMI	4
2.5 - EMENDAMENTI AL PIANO.....	4
2.6 - OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI.....	4
2.7 - ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO.....	4
2.8 - MISURA DI INTENSITÀ E DIREZIONE DEL VENTO	4
3 - OGGETTO DEL PIANO	5
3.1 - COMPONENTI AMBIENTALI	5
3.1.1 - Consumo materie prime e controllo radiometrico.....	5
3.1.2 - Consumo risorse idriche	7
3.1.3 - Consumo energia.....	7
3.1.4 - Consumo combustibili	7
3.1.5 - Emissioni in aria.....	8
3.1.6 - Emissioni in acqua	16
3.1.7 - Rumore	20
3.1.8 - Rifiuti	22
3.1.9 - Suolo	29
3.2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO	29
4 - RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO.....	32
5 - MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE.....	33
6 - COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO	34



PREMESSA

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi del Titolo III-bis parte Seconda del DLgs 152/06 e s.m.i., per la gestione dell'impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non di proprietà della ditta CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI SPA, sito Loc. Cipolla, 88900 Crotone (KR)

Parte integrante dell'AIA è il Piano di Monitoraggio e Controllo che contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale. In attuazione dell'art. 29-bis DLgs 152/06 e s.m.i., l'azienda in oggetto dovrà adottare le MTD specificatamente definite per il comparto di appartenenza dell'azienda stessa.

1 - FINALITÀ DEL PIANO

In attuazione del DLgs 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'AIA suddetta.

Il Piano potrà rappresentare anche un valido strumento per le attività sinteticamente elencate di seguito:

- raccolta dei dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni INES;
- raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l'accettabilità dei rifiuti presso gli impianti di trattamento e smaltimento;
- raccolta dati per la verifica della buona gestione dei rifiuti prodotti nel caso di conferimento a ditte terze esterne al sito;
- verifica della buona gestione dell'impianto;
- verifica delle prestazioni delle MTD adottate;

2 - CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO

2.1 - OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO

Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle tabelle contenute al paragrafo 3 del presente Piano.

2.2 - EVITARE LE MISCELAZIONI

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.



2.3 - FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione che sono comunque previsti nel paragrafo 5 del presente Piano in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il gestore deve tempestivamente contattate l'Autorità Competente e un sistema alternativo di misura e campionamento deve essere implementato.

2.4 - MANUTENZIONE DEI SISTEMI

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'Autorità Competente) dovranno essere poste in essere secondo le norme specifiche di settore e comunque almeno una volta ogni due anni.

2.5 - EMENDAMENTI AL PIANO

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.

2.6 - OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI

Il gestore dovrà provvedere all'installazione dei sistemi di campionamento su tutti i punti di emissioni, inclusi sistemi elettronici di acquisizione e raccolta di tali dati, come richiesto dal paragrafo 3 del presente Piano.

2.7 - ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito
- b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi
- c) punti di emissioni sonori nel sito
- d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
- e) scarichi in acque superficiali
- f) pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

2.8 - MISURA DI INTENSITÀ E DIREZIONE DEL VENTO⁽¹⁾

Il gestore dovrà installare e mantenere sempre operativo, in prossimità del sito, un anemometro o una banderuola, o un altro indicatore di direzione del vento, visibile dalla strada pubblica esterna al sito.

(1) Solo se necessario



3 - OGGETTO DEL PIANO

3.1 - COMPONENTI AMBIENTALI

3.1.1 - Consumo materie prime e controllo radiometrico

Tabella C1 - Materie prime

Acido solforico	fase di acidificazione, (impianto chimico-fisico)	liquido	DDT fornitura sistema di misura interno in continuo: Controllo portata da PCL	L	sistema di registrazione interno: Memorizzazione PCL Cartaceo/informatico Relazione annuale
Cloruro ferrico	fase di precipitazione (impianto chimico-fisico)	liquido	DDT fornitura sistema di misura interno in continuo: Controllo portata da PCL	L	sistema di registrazione interno: Memorizzazione PCL Cartaceo/informatico Relazione annuale
Calce idrata	secondo stadio chimico fisico	Solido	DDT fornitura sistema di misura interno in continuo: Controllo portata da PCL	Kg	sistema di registrazione interno: Memorizzazione PCL Cartaceo/informatico Relazione annuale
Polielettrolita cationico	fase di flocculazione (impianto chimico-fisico)	solido	DDT fornitura sistema di misura interno in continuo: Controllo portata da PCL	Kg	sistema di registrazione interno: Memorizzazione PCL Cartaceo/informatico Relazione annuale
Polielettrolita anionico	fase di flocculazione (impianto chimico-fisico)	Solido	DDT fornitura sistema di misura interno in continuo: Controllo portata da PCL	Kg	sistema di registrazione interno: Memorizzazione PCL Cartaceo/informatico Relazione annuale
Solfato ferroso	fase di pretrattamento	Solido	DDT fornitura sistema di misura interno in continuo: Controllo portata da PCL	kg	sistema di registrazione interno: Memorizzazione PCL Cartaceo/informatico Relazione annuale
Acqua ossigenata	fase di pretrattamento	Liquido	DDT fornitura sistema di misura interno in continuo: Controllo portata da PCL	L	sistema di registrazione interno: Memorizzazione PCL Cartaceo/informatico Relazione annuale

Controllo radiometrico

In merito alla procedura di controllo radiometrico, la Ditta dovrà osservare quanto stabilito dalle note ARPACAL del Servizio Laboratorio Fisico del DAP di Cosenza prot. n 42533 del 12/10/2017 e prot. n 42967 del 16/10/2017:


esaminata la tipologia dei rifiuti che l'impianto sarà in grado di trattare, la tabella C2 dell'IPPC: Piano di Monitoraggio e Controllo allegato dalla Ditta alla richiesta di autorizzazione AIA, dovrà essere formulata come segue:

Tabella C2 - Controllo radiometrico

Attività	Modalità di controllo	Strumenti	Periodicità	Modalità di registrazione
Controllo del livello di radioattività rispetto al fondo ambientale	Materiale in ingresso all'impianto (inclusi rifiuti)	Portale radiometrico o rilevatore portatile	All'ingresso dell'impianto su ogni carico	Registrazione giornaliera cartacea e/o informatica Trasmissione report con cadenza annuale

Prescrizioni Controllo Radiometrico attinente al monitoraggio ambientale

La tipologia dei rifiuti che si intendono trattare obbliga il conduttore dell'impianto all'ottemperanza dei dettami previsti dal D.Lgs. 100/2011 inerente l'attuazione dell'art. 157 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. (Sorveglianza radiometrica su materiali metallici o prodotti semilavorati metallici). L'attestazione della Sorveglianza Radiometrica a norma dell'art.1 c.2 del D.Lgs. 100/2011 deve essere rilasciata da un Esperto Qualificato di secondo o terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato. Nei casi di recupero dei rottami metallici deve essere tenuto in considerazione anche il Regolamento (UE) n.333/2011 del Consiglio recante i "criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio". Inoltre, la gestione degli apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE) deve avvenire secondo le prescrizioni stabilite nel D.Lgs. n.49/2014. Le procedure per la gestione delle eventuali anomalie rilevate sui carichi in ingresso, devono essere predisposta dall'E.Q. incaricato mediante apposite "Istruzioni Operative", nelle quali siano contenute le modalità di intervento in caso di allarme. Per la gestione del carico/materiale contaminato nei casi di allarme radiometrico, la Ditta dovrà individuare un'area di stoccaggio fino al decadimento della sostanza radioattiva. Tale area dovrà essere realizzata secondo le indicazioni dettate dall'E.Q. Il personale addetto alla gestione dei carichi contaminati, individuato dal D.L., deve essere informato e formato dall'E.Q. circa l'attività da svolgere. Le misure sui carichi devono essere effettuate da personale edotto sull'uso di strumentazione idoneamente tarata e devono essere periodicamente validate dall'E.Q. Tutti i casi di allarme radiometrico, nonché di chiusura dell'evento devono essere comunicati agli organi di legge previsti dalla norma in vigore. I malfunzionamenti della strumentazione devono essere registrati e comunicati all'E.Q.. In tal caso, la verifica sul conferimento rifiuti sarà effettuata con idonea strumentazione sostitutiva per il tempo ristretto al ripristino della funzionalità. Inoltre, la nota prot. n 42967 del 16/10/2017 dello stesso Servizio Arpacal del DAP di Cosenza, in riscontro alla nota presentata dalla Ditta Crotonscavi (acquisita al ns. prot. N 42598 del 13/10/2017) relativa alla Strumentazione per il Monitoraggio della Radioattività nei rifiuti in ingresso, precisa quanto segue: l'attestazione della Sorveglianza Radiometrica a norma dell'art 1 c. 2 deve essere rilasciata da un Esperto Qualificato di secondo o terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs.230/95 e s.m.i., i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato. La procedura stilata dalla Ditta deve, pertanto, essere approvata e firmata da un E.Q. che assumerà tutta la responsabilità delle azioni da intraprendere in



caso di gestione di un carico sul quale sia stata rilevata un'anomalia radiologica. La Ditta dovrà comunicare, a norma di legge, l'apertura dell'evento e la relativa chiusura agli enti di controllo, fra i quali anche l'ARPACal, ma non dovranno essere questi a gestire l'intervento, bensì gli addetti della Ditta stessa opportunamente formati dall'E.Q. e sotto la sua supervisione.

3.1.2 - Consumo risorse idriche

Tabella C3 - Risorse idriche

Acqua potabile	Fornitura con autobotte	Misura per ogni carico	Igienico sanitario	Per ogni carico	mc	informatico Relazione annuale
Acqua industriale	Contratto con CSI Crotone	Contatore	industriale (a servizio impianti di cls, inerti, umidificazione piazzali)	Registrazione e contatore	mc	Informatico Relazione annuale

3.1.3 - Consumo energia

Tabella C4 –Energia

Da rete elettrica	Contatore	elettrica	Funzionamento apparecchiature	Lettura contatore/rilevazione da bolletta -bimestrale	kWh	Cartaceo/informatico Relazione annuale
Gruppo elettrogeno	contatore	elettrica	Funzionamento apparecchiature	istantaneo	KWh	Cartaceo/informatico Relazione annuale

Il gestore, con frequenza triennale, dovrà provvedere ad audit sull'efficienza energetica del sito. Il gestore provvederà a sviluppare un programma di audit. L'audit avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse. Il programma di audit dovrà essere inviato in forma scritta all'Autorità Competente almeno un mese prima che si inizi l'attività. Una copia del rapporto di audit sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dall'Autorità Competente ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all'autorità competente secondo quanto prescritto al paragrafo 6 del presente piano. La ditta può non effettuare la diagnosi energetica se implementa un Sistema di Gestione EMAS, ISO 50001 o ISO 14001, a patto che nel sistema di gestione adottato sia prevista un audit energetico conforme alle sopra riportate prescrizioni.

3.1.4 - Consumo combustibili

Tabella C5 – Combustibili

GASOLIO	Gruppo elettrogeno	liquido		Per ogni carico	lt	Cartaceo/Informatico Relazione annuale
METANO	Motore alimentazione impianto di bitume di potenza 440 KW e 378.500 kcal/h,	gassoso		Lettura contatore	bar	Cartaceo/informatico Relazione annuale

42A

3.1.5 - Emissioni in aria

Prescrizioni Controllo emissioni in aria attinente al monitoraggio ambientale

1. Per ogni aspetto non specificamente richiamato nel presente provvedimento il Gestore deve comunque fare riferimento agli obblighi definiti nella Parte Quinta del DLgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e succ. mod. ed intgr.
2. Il Gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base del presente Piano di Monitoraggio nonché delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, le attrezzature e collocazione dei punti di prelievo devono rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1.
3. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.
4. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. L'accesso al punto di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti .
5. La Ditta deve provvedere con adeguata cadenza ad effettuare la manutenzione di tutti gli impianti, con riguardo particolare agli impianti di abbattimento degli effluenti gassosi, al fine di garantire con continuità il rispetto dei limiti delle emissioni autorizzate. Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore.
6. I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione.
7. La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni). I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono:
 - metodi UNI EN / UNI / UNICHIM;
 - metodi normati e/o ufficiali;
 - metodi di cui all'Allegato G Documento ISPRA n. 0018712 del 01/06/2011;
 - metodo che risponde ai principi stabiliti dalla norma UNI 17025.Nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata. I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
 - Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nmc;
 - Portata dell'aeriforme espressa in Nmc/h;
 - Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,5°K e 101,323 kPa);
 - Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;
 - Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.



FLA

8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere opportunamente registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dando comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA competente per territorio. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.
9. Gli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera devono essere condotti con le frequenze stabilite nelle tabelle di seguito riportate; nel caso di fermo impianto di durata pari o superiore alla frequenza stabilita dal PMeC, si fa riferimento all'autocontrollo dell'immediato periodo precedente ad impianto attivo.
10. Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse. Il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime e rifiuti che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente e/o odorogene. I mezzi che trasportano materiali polverulenti e/o odorogeni devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto; l'Azienda è tenuta quando necessario ad effettuare pulizie periodiche dei piazzali al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri;
11. Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 271, commi 12 e 13, del DLgs. 152/06.
12. Per ciò che concerne l'impianto di bitume si evidenzia che:
 - i combustibili utilizzati devono essere conformi all'allegato X alla parte quinta del DLgs. 152/06;
 - i punti di Carico silos e Carico automezzi, devono essere dotati di sistemi di nebulizzazione di prodotto adsorbente in grado di abbattere in modo significativo le sostanze maleodoranti.
 - per ciò che concerne i punti di Carico automezzi dall'impianto bitumi, la ditta specifica che: "Il punto di carico mezzi è dotato di un imbuto chiuso ermeticamente che va a confluire vicinissimo al cassone del mezzo da caricare non producendo emissioni in atmosfera. Dal punto di vista lavorativo, non è un processo continuo, in quanto l'impianto bitumi viene attivato soltanto per commesse di elevate quantità".
13. Prescrizioni relative alle emissioni diffuse:
 - sulla base delle migliori tecniche disponibili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'Allegato V, alla Parte V, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - dovranno essere previste postazioni di bagnatura, posizionate in modo da coprire le intere aree di lavoro e gestione rifiuti che producono emissioni diffuse costituite da polveri, con particolare riferimento a percorso automezzi, cumuli, piazzali; detti sistemi devono essere azionati per un tempo adeguato alla bagnatura durante le attività lavorative in essere e comunque, sempre in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli (caldo, secco e ventoso);
 - la gestione e movimentazione dei materiali/rifiuti nonché dei mezzi per la produzione inerti, calcestruzzi e bitumi dovrà avvenire con la adozione di misure di mitigazione dello sviluppo di polveri: umidificazione materiale, qualora si presenti in condizioni particolarmente polverulente - ridotta velocità di scarico - minimizzazione altezza di scarico;



- le piste di transito dei mezzi devono essere mantenute costantemente pulite e bagnate durante le operazioni di carico scarico, movimentazione materie prime e prodotti;
 - i mezzi che trasportano materiali, che possono sviluppare emissioni polverulente, devono essere dotati di idonee coperture;
 - i mezzi in transito devono mantenere una velocità particolarmente moderata e comunque non superiore a 20 km/h;
 - per le fasi di carico di conglomerato bituminoso dei camion devono essere adottate tutte le misure possibili per il contenimento dei vapori e fumi di bitume ed in particolare deve essere ridotta al minimo l'altezza di caduta dell'asfalto e provvedere alla copertura immediata dei camion a fine carico.
 - i cumuli dei materiali polverulenti (rifiuti o materie prime secondarie) non devono superare i 3 metri di altezza (in linea a prescrizione STV) e comunque non devono superare l'altezza della recinzione dell' impianto;
 - dovranno essere utilizzati dispositivi mobili da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti, che possono dar luogo a formazione di polveri, dalle acque meteoriche dall'azione del vento;
 - dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa.
14. Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria a norma delle Leggi Sanitarie vigenti.



Tabella C6 - Inquinanti monitorati

I punti di emissione autorizzati sono:

Camino 1	Impianto trattamento chimico fisico integrato con osmosi inversa e con evaporatore aspirazione in depressione	8 mc/h	x	ambiente	10	0,5 mq	Assorbimento su carboni attivi	Annuale	x	X
Camino 2	Impianto di tritrazione, riduzione volumetrica e separazione frazioni aspirazione in controcorrente	7500 mc/h	x	ambiente	10	0,5 mq	Filtro a maniche	Annuale	x	x
Camino 3	Impianto bitume aspirazione in controcorrente	29.000 mc/h	x	ambiente	6	0,49 mq	Filtro a maniche	Annuale	x	x

Sulla base della documentazione presentata non costituiscono emissioni in atmosfera:

- impianto rifiuti sanitari – impianto a tenuta senza emissioni;
- impianto RAEE pericolosi – impianti ermetici senza emissione;
- impianto cavi elettrici – impianto ermetico senza emissione;
- sfiati serbatoi con sistema di abbattimento con filtri a carboni attivi;
- Le emissioni del motore a metano sono convogliate nel "camino 3";
- eventuali punti aspirazione aria estratta carico silos e automezzi.

Tabella C7- Valori limite di emissione

Camino 1 Impianto trattamento chimico fisico	IPA (completi)	classe I, tab. A1	Valori limiti stabiliti dall'allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., punto 1.1 (tab. A1), punto 2 (tab. B), punto 3 (tab. C), punto 4 (tab. D)	Semestrale	REGISTRAZIONE Informatizzata/Rapporto di prova. TRASMISSIONE Reporting annuale.	
	Arsenico, cromo VI	classe II, tab. A1		Semestrale		
	Ciascun composto della classe III, tab. A1, allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i.	classe III, tab. A1		Semestrale		
	Cadmio, mercurio	classe I, tab. B		Semestrale		
	Selenio, nichel	classe II, tab. B		Semestrale		
	Antimonio, cianuri, cromo III, piombo, vanadio	classe III, tab. B		Semestrale		
	Fosfina	classe I, tab. C		Semestrale		
	Acido cianidrico, bromo, cloro, idrogeno solforato	classe II, tab. C		Semestrale		
	Acido cloridrico	classe III, tab. C		Semestrale		
	Ammoniac	Classe IV, tab. C		Semestrale		
	Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di azoto, Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di zolfo	classe V, tab. C		Semestrale		
	Ciascun composto organico sotto forma di gas e vapori (COV) delle classi I, II, III, IV, V, tab. D, allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i.	Singoli composti delle classi I, II, III, IV, V, tab. D		Semestrale		
	Polveri Totali			10 mg/Nmc		Semestrale
	COV espressi come Carbonio Organico Totale (COT)			monitoraggio		annuale
CO2		monitoraggio	annuale			
Emissioni odorigene (U.O./mc)	UNI EN 13725	monitoraggio	annuale			

		Sintesi dei risultati delle misurazioni		Sintesi dei risultati delle misurazioni	
	Polveri Totali	10 mg/Nmc	Semestrale		
Camino 2 Impianto di triturazione	Metalli (tab. A1 e tab. B di cui all'allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i.)	- valori limiti stabiliti dall'allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., punto 1.1 (tab. A1) per Be, Cd, As, Cr VI, Co, Ni; - valori limiti stabiliti dall'allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., punto 2 (tab. B)	Semestrale	REGISTRAZION	Informatizzata/Rapporto di prova.
	PCB	- Valori limiti stabiliti dall'allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i. punto 1.2 (tab. A2)	Semestrale	TRASMISSIONE	Reporting annuale.
	COV	- Valori limiti stabiliti dall'allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i. punto 4 (tab. D)	Semestrale		
	BTEX	- valori limiti stabiliti dall'allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i. tab A1 e tab. D per BTEX;	Semestrale		



[Handwritten signature]

Camino 3 impianto di Bitume	Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di zolfo, Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di azoto	Semestrale	<p>I valori limite delle emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti non pericolosi in processi termici "produzione di conglomerati e malte bituminose" sono quelli stabiliti nell'Allegato 1 Suballegato 2 del DM 05/02/1998 e s.m.i. In particolare, il valore limite per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio presenti nelle emissioni risultanti dal recupero di rifiuti non pericolosi sono convenzionalmente calcolati in base alla percentuale di rifiuto impiegata nel ciclo produttivo rispetto al totale della materia alimentata all'impianto secondo la formula seguente:</p> $C = (A \text{ rifiuti} \times C \text{ rifiuti} + A \text{ processo} \times C \text{ processo}) / (A \text{ rifiuto} + A \text{ processo})$ <p>Si evidenzia che, qualora sia impiegata nel processo produttivo una percentuale di rifiuto pari al 100%, ovvero non si sia proceduto al calcolo dei valori limiti secondo la suddetta formula, valgono i seguenti valori limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valori limiti stabiliti dal paragrafo 2.3 2.4 e 2.6 dell'Allegato 1 Suballegato 2 del DM 05/02/1998 e s.m.i.; - valori limiti stabiliti dall'allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., punto 1.2 (tab. A2) per diossine e furani (0,01 mg/Nmc); - valore limite di 0,1 mg/Nmc per IPA; - valori limiti stabiliti dall'allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., punto 2 (tab. B) per SiO2 (5 mg/Nmc) - valori limiti stabiliti dall'allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., punto 3 (tab. C) per biossido di azoto (500 mg/Nmc); - valori limiti stabiliti dall'allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., punto 3 (tab. C) per H2S (5 mg/Nmc); - valori limiti stabiliti dall'allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., punto 4 (tab. D) per COV - valori limiti stabiliti dall'allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i. tab A1 e tab. D per BTEX; 	<p>REGISTRAZIONE</p> <p>Informatizzata/R apporto di prova.</p> <p>TRASMISSIONE</p> <p>Reporting annuale.</p>
	Metalli	Semestrale		
	Polveri	Semestrale		
	IPA	Semestrale		
	sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)	Semestrale		
	monossido di carbonio CO	Semestrale		
	Silice libera cristallina (come SiO2)	Semestrale		
	Composti inorganici del cloro (come HCl)	Semestrale		
	H2S	Semestrale		
	fluoruro di idrogeno (HF)	Semestrale		
	PCDD+PCDF	annuale		
	BTEX	Biennale		
	COV singoli composti	Biennale		
Emissioni odorogene (U.O./mc)	annuale			

Tabella C8 - Emissioni diffuse

-Serbatoi stoccaggio rifiuti liquidi - Silos e automezzi carico-scarico bitume	Sfiati serbatoi; eventuali punti aspirazione aria estratta carico silos e automezzi. Tutti i serbatoi dovranno essere provvisti di sfiati con relativi sistemi di abbattimento e punti di prelievo	Manutenzione e verifica	Per le emissioni odorigene, il valore di 300 U.O./m ³ non dovrà mai essere superato al confine dell'impianto	<p>Visivo</p> <p>Analitico:</p> <p>- Analisi COV come COT degli sfiati dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi</p> <p>- Campionamento ed analisi emissioni al perimetro dell'impianto (almeno 4 punti individuati in base alla direzione prevalente dei venti nonché in base alla localizzazione dei settori dell'impianto a maggiore impatto) con misurazione di: 1) parametri meteorologici (T, % U, velocità e direzione vento); 2) emissioni odorigene (1)</p>	<p>- Giornaliero (visivo)</p> <p>- annuale periodo estivo di maggiore attività per le emissioni odorigene</p> <p>- annuale periodo di maggior attività per analisi COV (degli sfiati serbatoi) e polveri</p>	Informatizzata Rapporto di prova.	annuale
Impianto di produzione inerti, calcestruzzi, bitumi	Emissioni polverigene	Inumidimento piazzale-bagnatura					
Area ricezione/Stoccaggio rifiuti	Edifici ricezione	Manutenzione e verifica					

(1) Emissioni odorigene: norma UNI EN 13725 (olfattometria dinamica) e DGR Lombardia IX/3018 del 15/02/2012. Il limite da non superare è di 300 OUE/m³ ed è riferito alla concentrazione massima che può considerarsi accettabile rilevata al confine dell'insediamento produttivo. Nel caso si ravvisino influenze esterne che contribuiscono ad un eventuale superamento del suddetto valore limite al confine dell'impianto, possono essere effettuate valutazioni sui valori differenziali delle concentrazioni odorigene secondo la direzione principale dei venti.



Tabella C8 bis – stoccaggio rifiuti contenenti amianto RCA

stoccaggio amianto all'interno di locale chiuso	Fibre di amianto (2)	scarico in atmosfera	2,0 fibre/millilitro MOCF - DLgs 114/95 Allegato A, II	annuale	Informatizzata Rapporto di prova	annuale
			0,1 mg/mc di aria emessa Gravimetrico - DLgs 114/95 art. 1 comma 1			
		Interno edificio ambienti di vita	2,0 fibre/litro SEM - DM 06/09/1994 punto 2C	annuale		
			20 fibre/litro MOCF - DM 06/09/1994 punto 2C			

(2) L'area di deposito dei rifiuti contenenti amianto sarà effettuata in locale chiuso (separato fisicamente e collocato all'interno del capannone) dotato, nel punto di emissione, di un sistema di abbattimento amianto con filtro assoluto HEPA.

Per ciò che concerne il monitoraggio ambientale dovranno essere previsti:

- prelievi effettuati, con cadenza annuale, mediante tamponi in prossimità della superficie del sistema filtrante;
- monitoraggio aerodisperso, con cadenza annuale, in prossimità delle aperture e all'interno del locale.

La ditta dovrà comunicare all'ente di controllo eventuali rotture accidentali degli imballaggi durante la movimentazione del RCA.

Si evidenzia che il suddetto monitoraggio, relativo alle attività di stoccaggio amianto, ha valenza di controllo ambientale, pertanto sono fatte salve le adeguate misure e verifiche in materia di sicurezza dei lavoratori (che esulano dalle competenze del presente PMeC).

3.1.6 - Emissioni in acqua

Nell'impianto sono presenti:

- Scarico di acque civili: gli scarichi di tipo civile sono convogliati in apposita vasca a tenuta; tali vasche vengono periodicamente spurgate avvalendosi di ditte specializzate oppure di autospurgo proprio, con scarico al trattamento di rifiuti liquidi interno all'impianto.

- Scarico acque depurate/trattate in acque superficiali (torrente Passovecchio). Le acque depurate derivano dai processi industriali di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi conferiti nell'impianto. Oltre ai rifiuti esterni conferiti, verranno introdotti nel ciclo di trattamento chimico-fisico (tramite autospurgo) anche i rifiuti liquidi interni prodotti dalle acque di lavaggio mezzi, di lavaggio cisternette e lavaggio metalli contaminati.

a) Acque lavaggio mezzi: Il lavaggio dei mezzi di cantiere viene effettuato in apposita area. Durante la fase di lavaggio mezzi, le acque di lavaggio vanno nella vasca di sedimentazione. In tali casi, infatti, i mezzi potrebbero essere sporchi di sostanze pericolose (oli, grassi etc.) per cui gli scarichi dovuti al lavaggio devono essere convogliati nella vasca di sedimentazione, per poi essere periodicamente spurgati e smaltiti.

b) Acque lavaggio cisternette: Il lavaggio delle cisternette è eseguito con una macchina composta da una gabbia di alloggiamento per i contenitori posto in un bacino di contenimento. A fine ciclo le acque di lavaggio vengono inviate all'impianto di trattamento chimico-fisico interno all'impianto.

c) Acque lavaggio metalli contaminati: L'operazione di lavaggio avviene in un'area predisposta di 120 mq, impermeabilizzata con un punto di raccolta delle acque in una vasca di raccolta. L'area viene delimitata da un cordolo in c.a. per evitare la fuoriuscita delle acque prima di essere confluite nel pozzetto di raccolta. Periodicamente le acque di lavaggio raccolte nella vasca verranno aspirate ed inviate all'impianto di trattamento chimico-fisico interno all'impianto.

Le acque di scarto derivanti dalle operazioni di lavaggio mezzi, lavaggio cisternette e lavaggio metalli contaminati dovranno essere gestiti come rifiuti prodotti dall'impianto in regime di deposito temporaneo.

Le acque di prima pioggia sono raccolte mediante un sistema di caditoie in vasche di raccolta ed immerse nel ciclo di trattamento a flocculazione e decantazione. Le acque trattate vengono sottoposte ad analisi chimico-fisica ed in caso risultino non contaminate sono riutilizzate per le operazioni di innaffiamento piazzali, aree verdi e lavaggio mezzi, con un ciclo chiuso. Se dalle analisi le acque risultano inquinate, le stesse vengono trattate come rifiuti ed inviate a smaltimento nel proprio impianto di trattamento chimico-fisico.


Le acque di 2° pioggia vengono separate tramite l'uso di valvole con galleggiante e scaricate nel vicino fosso di scolo superficiale.

Prescrizioni Controllo emissioni in acque attinente al monitoraggio ambientale

Per lo scarico finale in acque superficiali Torrente Passovecchio, dovrà essere individuato un idoneo pozzetto finale atto a consentire il prelievo e l'analisi delle acque scaricate a valle dall'impianto di trattamento e prima di qualsiasi altra miscelazione nella condotta di scarico (si tratta di un unico punto di prelievo acque avente le suddette caratteristiche). Il pozzetto d'ispezione, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3, dell'art. 101, del D.Lgs. 152/06 e succ. mod. ed integ.

Per ciò che concerne le acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzale esterno, dovrà essere previsto opportuno processo di separazione delle acque di prima e seconda pioggia. Non è consentita l'immissione delle acque di 2° pioggia nel depuratore pubblico: le acque di piazzale di 2° pioggia dovranno avere un sistema di raccolta proprio e convogliate nel più vicino corpo idrico recettore. Dovrà essere individuato idoneo pozzetto atto a consentire il prelievo e l'analisi delle acque di seconda pioggia, prima di qualsiasi altra immissione o miscelazione nella condotta di scarico (si tratta di un unico punto di prelievo acque realizzato all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto, avente le suddette caratteristiche); l'accesso dei pozzetti deve essere sempre garantito ed il battente idraulico degli stessi dovrà essere almeno di 30 cm.

La vasca degli scarichi civili dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato o il proprio impianto di trattamento chimico-fisico. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso la ditta e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.



Il responsabile dello scarico dovrà garantire che gli impianti di trattamento aziendale siano mantenuti costantemente in perfetta efficienza e sottoposti ad adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, per garantirne in modo continuativo l'ottimale funzionamento.

I fanghi e i residui prodotti dagli impianti di trattamento dovranno essere smaltiti avvalendosi di apposite ditte autorizzate. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base alla - Parte Quarta, del D. Lgs. N° 152/06.

Le metodiche di prelievo e conservazione del campione sono indicate nel Manuale Linee Guida IRSA - CNR 1030.

Al fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione.

Tabella C10 - scarichi idrici

Scarico finale in acque superficiali Torrente Passovecchio	reflui derivanti dal processo di trattamento liquidi	x	x	T corpo recettore $\pm 1^\circ$	acque superficiali Torrente Passovecchio
Riutilizzo acque di 1° pioggia trattate	Acque di 1° pioggia derivanti dal processo di flocculazione e decantazione.	-	-	-	Riutilizzo interno


Tabella C11 - Inquinanti monitorati

Scarico finale in acque superficiali Torrente Passovecchio	Volume acqua (m3/anno)	continuo	Tab.3 All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Informatizzata Rapporto di prova.	annuale
	pH	Mensile			
	Temperatura	Mensile			
	Conducibilità	Mensile			
	Solidi sospesi totali	Mensile			
	BOD5	Mensile			
	COD	Mensile			
	Alluminio	semestrale			
	Arsenico	Mensile			
	Bario	semestrale			
	Boro	semestrale			
	Cadmio	Mensile			
	Cromo	Mensile			
	Cromo VI	Mensile			
	Ferro	semestrale			
Manganese	semestrale				

	Mercurio	Mensile		
	Nichel	Mensile		
	Piombo	Mensile		
	Rame	Mensile		
	Selenio	Mensile		
	Stagno	Mensile		
	Zinco	Mensile		
	Cianuri totali	Mensile		
	Cloro attivo libero	Mensile		
	Solfuri	semestrale		
	Solfiti	semestrale		
	Solfati	semestrale		
	Cloruri	Mensile		
	Fluoruri	semestrale		
	Fosforo totale	semestrale		
	Azoto totale	semestrale		
	Azoto ammoniacale (come NH4)	semestrale		
	Azoto nitroso (come N)	semestrale		
	Azoto nitrico (come N)	semestrale		
	Grassi e olii animali/vegetali	semestrale		
	Idrocarburi totali	semestrale		
	Fenoli	semestrale		
	Aldeidi	semestrale		
	Solventi organici aromatici	Mensile		
	Solventi organici azotati	semestrale		
	IPA	Mensile		
	Tensioattivi totali	semestrale		
	Pesticidi fosforati	semestrale		
	Pesticidi totali esclusi i fosforati tra cui aldrin dieldrin endrin isodrin	semestrale		
	Solventi clorurati	semestrale		
	Escherichiacoli	semestrale		
	Saggio di tossicità acuta	semestrale		

Tabella C11 bis - **Inquinanti monitorati acque di 1° pioggia recuperate**

Inquinante		Periodo di monitoraggio	Metodo di analisi	Frequenza di monitoraggio
* acque di 1° pioggia trattate per il riutilizzo interno	Conducibilità	Ogni qual volta si verifichi un evento meteorico eccezionale; In ogni caso, almeno 2 verifiche analitiche annuali, nei periodi di maggiore attività.	Tab.3 All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Informatizzata Rapporto di prova.
	Solidi sospesi totali			
	BOD5			
	COD			
	Alluminio			
	Arsenico			
	Bario			
	Boro			
	Cadmio			
	Cromo			
	Cromo VI			
	Ferro			



Manganese				
Mercurio				
Nichel				
Piombo				
Rame				
Selenio				
Stagno				
Zinco				
Cianuri totali				
Cloro attivo libero				
Solfuri				
Solfiti				
Solfati				
Cloruri				
Fuoruri				
Fosforo totale				
Azoto totale				
Azoto ammoniacale (come NH4)				
Azoto nitroso (come N)				
Azoto nitrico (come N)				
Grassi e olii animali/vegetali				
Idrocarburi totali				
Fenoli				
Aldeidi				
Solventi organici aromatici				
Solventi organici azotati				
IPA				
Tensioattivi totali				
Pesticidi fosforati				
Pesticidi totali esclusi i fosforati tra cui aldrin dieldrin endrin isodrin				
Solventi clorurati				
Escherichiacoli				
Saggio di tossicità acuta				

Ogni qual volta si verifichi un evento meteorico eccezionale; in ogni caso, almeno 2 verifiche analitiche annuali, nei periodi di maggiore attività.

È fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Il test di tossicità acuta deve essere svolto secondo quanto disposto dalla nota (5) della tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

I metodi analitici e di campionamento impiegati devono essere metodi ufficiali riconosciuti.

3.1.7 – Rumore

Prescrizioni Controllo rumore attinente al monitoraggio ambientale

Il gestore dovrà condurre, entro sei mesi dall'inizio attività AIA, e successivamente con frequenza biennale (o in occasione di modifiche sostanziali), un rilevamento complessivo del rumore che si genera nel sito produttivo e degli effetti sull'ambiente circostante. Una copia del rapporto di rilevamento acustico sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dagli Enti di Controllo ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile farà parte del reporting inviato annualmente.

In mancanza di zonizzazione acustica comunale, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 15/11/1997, i limiti da rispettare sono quelli stabiliti dall'art. 6 comma 1 del DPCM 01/03/1991.

I metodi utilizzati per il monitoraggio ed il campionamento dei parametri ambientali significativi dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente (DM 16/03/1998, Legge n. 447/1995).

Sarà cura del tecnico competente in acustica considerare la migliore rappresentazione dell'impatto emissivo della sorgente, che dovrà contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- la mappatura, per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, dei ricettori presenti e valori limite desumibili.
- La caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore, comprensivo dell'effetto cumulo.
- Caratterizzazione delle immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo, in prossimità dei potenziali ricettori più vicini o maggiormente esposti. I livelli sonori presso i ricettori più vicini dovranno anche consentire di valutare il rispetto dei valori limite differenziali qualora siano presenti ambienti abitativi.

Dovranno essere adottate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore di stabilimento, tra cui, scelta delle apparecchiature, dei materiali dei fabbricati, e loro localizzazione finalizzata alla minimizzazione delle emissioni sonore verso l'esterno, isolamento fonoassorbente delle apparecchiature più rumorose e, ove tecnicamente possibile, installazione al chiuso. Le condizioni operative dell'impianto dovranno comunque, rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di classificazione acustica.

Nell'ambito del presente PMeC, la presentazione del rilevamento acustico sarà sviluppata secondo la seguente tabella C12.

Tabella C12 – Rumore

x	x (Sorgente: impianti attivi) x (Ricettore: ambiente esterno)	x	Limiti della zonizzazione acustica (DPCM 14/11/1997, DPCM 01/03/1991, Circolare del Ministero dell'Ambiente del 06/09/2004) ed applicazione del criterio differenziale	DM 16/03/1998; Legge n. 447/ 1995	Biennale	REGISTRAZIONE Rapporto di rilevamento (cartaceo ed elettronico) TRASMISSIONE reporting annuale
---	--	---	--	---	----------	---

Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro (es. DLgs 81/2008 e s.m.i.) che esulano dall'ambito di competenza del presente PMeC. Sono fatte salve tutte le prescrizioni fissate dal parere della regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio STV VIA-AIA-VI-VAS prot. n. 284922/SIAR del 13/09/2017.

3.1.8 – Rifiuti

Caratteristiche salienti delle attività di gestione di rifiuti

La piattaforma di trattamento di rifiuti speciali è costituita da più impianti dedicati:

- **Impianto trattamento chimico fisico** (Aut. n. 1397 del 16/12/11) integrato con "osmosi inversa" e con "evaporatore". Rifiuti trattati: rifiuti liquidi pericolosi e non.
- **Impianto di triturazione** (Autorizzazione Provinciale n.620 del 24/05/2011). Rifiuti trattati: Rifiuti non pericolosi, toner, filtri dell'olio, metalli ferrosi e non, rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose, RAEE (non pericolosi), assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.
- **Impianto recupero inerti** (Autorizzazione Provinciale n.004KR del 18/02/2010). Rifiuti trattati: rifiuti inerti e metallici non pericolosi.
- **Impianto lavaggio cisternette**. Rifiuti trattati: imballaggi contenenti sostanze pericolose.
- **Impianto trattamento tubi catodici** (TV e Monitor). Rifiuti trattati: apparecchiature contenenti componenti pericolosi.
- **Impianto bonifica Frigo da CFC**. Rifiuti trattati: apparecchiature contenenti CFC.
- **Impianto trattamento lampade esauste fluorescenti**. Rifiuti trattati: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.
- **Impianto trattamento cavi elettrici**. Rifiuti trattati: cavi elettrici e cavi impregnati da sostanze pericolose.
- **Impianto trattamento rifiuti sanitari**. Rifiuti trattati: rifiuti sanitari pericolosi e non.
- **Impianto trattamento veicoli fuori uso**. Rifiuti trattati: veicoli fuori uso (pericolosi) componenti pericolosi e non.
- **Stoccaggio rifiuti pericolosi e non** (inclusi rifiuti di amianto).
- **Recupero plastica, carta, gomma e RAEE non pericolosi**.

Prescrizioni Controllo rifiuti attinente al monitoraggio ambientale


- Nel presente paragrafo si riportano i riferimenti relativi alle attività di controllo sui rifiuti in ingresso e ai rifiuti prodotti che dovranno essere effettuate nell'ambito del presente piano, fatti salvi i controlli che il gestore è comunque tenuto ad effettuare in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

-Sono fatte salve tutte le prescrizioni fissate dal parere della regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio STV VIA-AIA-VI-VAS prot. n. 284922/SIAR del 13/09/2017.

- Il quantitativo massimo, i codice di rifiuti da trattare annualmente e le operazioni autorizzabili sono quelle indicate al punto n. 2 del suddetto parere STV VIA-AIA-VI-VAS prot. n. 284922/SIAR del 13/09/2017.

- Non sono ammessi i rifiuti codice CER 200301.

Il gestore dell'impianto adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare, per quanto praticabile, gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché altri effetti negativi sull'ambiente, odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana.

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page. To its left, there is a faint, circular stamp or seal, which is mostly illegible but appears to contain some text around its perimeter.

Qualora il carico di rifiuti sia respinto (non conformità del rifiuto), il gestore dell'impianto deve comunicarlo all'Autorità Competente e Provincia entro e non oltre 24 ore.

Dovrà essere tempestivamente segnalato all'Autorità Competente qualsivoglia malfunzionamento si determini sull'impianto.

La gestione dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna nonché evitare possibile rumori e molestie olfattive. I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi.

I rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di recupero ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante la tipologia di rifiuto lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità nonché le norme di comportamento per la manipolazione.


Tutte le operazioni per la corretta gestione dei rifiuti dovranno essere coordinate secondo un protocollo operativo interno di gestione dei rifiuti, predisposto conformemente alla norma UNI EN ISO 14001:2004.

Relativamente ai rifiuti prodotti dall'impianto, la classificazione è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ai sensi della Parte IV Allegato D del DLgs 152/06, nonché applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE. Ai fini della classificazione del rifiuto, deve essere tenuta in debito conto l'eventuale presenza di inquinanti organici persistenti (POP), i cui i limiti sono stabiliti dal regolamento (UE) 1342/2014 e Regolamento 850/2004.

Le attività di recupero finalizzate alla cessazione di qualifica di rifiuto devono garantire l'ottenimento di prodotti che soddisfano i criteri specifici previsti dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In particolare, l'impianto dovrà soddisfare tutti i criteri (procedura di qualità, dichiarazione di conformità, criteri di analisi e di classificazione, conformità dei prodotti, ecc..) stabiliti dai Regolamenti cosiddetti end of waste, ovvero in mancanza dei Regolamenti, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui al DM 5/2/98 e s.m.i. e DM 161/02 (ex art. 184-ter, comma 2 e 3 del DLgs 152/06 e s.m.i.).

Per i casi di gestione rifiuti per cui è autorizzata la sola attività di stoccaggio R13 o D15 (non associate ad ulteriori operazioni), può essere prevista esclusivamente la formazione di carichi di rifiuti omogenei (anche se di diversa provenienza c) nello stato in cui i rifiuti sono presi in carico, senza che ne vengano alterate caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche con conseguente variazione del codice CER.

I rifiuti prodotti dal processo di sterilizzazione dei rifiuti sanitari sono classificati come CSS. Le caratteristiche del CSS e le sue condizioni di utilizzo sono dettati dall'art. 183 D.Lgs.152/06 e UNI EN 15359:2011 (Classificazione e specifiche). Il CSS essendo qualificato come un rifiuto speciale non pericoloso è assoggettato alla disciplina sul trattamento dei rifiuti di cui alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Nell'ambito degli autocontrolli effettuati sul CSS ai sensi della norma tecnica UNI EN

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. To its left, there is a faint, circular stamp or seal, which is mostly illegible due to fading.

15359, la Ditta dovrà dichiarare la classe corrispondente alla tabella sotto riportata. Qualora la speciazione collochi il CSS nelle classi 4 o 5 il rifiuto sarà classificato 19.12.12; nella classe 3 (anche solo per il parametro PCI) sarà classificato come 19.12.10.

Caratteristiche di classificazione					
Caratteristica	Misura statistica	Unità di misura	Valori limite per classe		
			1	2	3
PCI	media	MJ/kg t.q.	≥ 25	≥ 20	≥ 15
Cl	media	% s.s.	≤ 0,2	≤ 0,6	≤ 1,0
Hg	mediana	mg/MJ t.q.	≤ 0,02	≤ 0,03	
	80° percentile	mg/MJ t.q.	≤ 0,04	≤ 0,06	

Classificazione dei combustibili solidi secondari (CSS) (da UNI EN 15359)

Devono essere prestabilite procedure di smaltimento dei rifiuti per i periodi di fermo impianto programmato o derivante da anomalie di funzionamento sia in termini di gestione in loco che di smaltimento finale.

Sono vietate le miscele di rifiuti non consentite dall'art. 187 del DLgs 152/06 s.m.i..

Fatte salve le disposizioni generali stabilite del DLgs 152/06 s.m.i., la ditta è tenuta a svolgere la propria attività, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dalle seguenti normative: DLgs 49/2014 per il trattamento RAEE; DLgs 188/2008 e s.m.i. per la gestione di batterie ed accumulatori; DM 20/09/2002 per la gestione dei CFC e HCFC; DPR 254/2003 per la gestione dei rifiuti sanitari; gli oli usati devono essere gestiti in conformità con gli obblighi previsti per i detentori dall'art. 6 del DLgs 95/92 e lo stoccaggio deve avere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96; le condizioni di gestione delle apparecchiature contenenti PCB devono essere conformi al D. Lgs. 209/99 e successivo decreto di attuazione D.M. 11.10.2001.

In ogni caso, visto il parere della Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio STV VIA-AIA-VI-VAS prot. n. 284922/SIAR del 13/09/2017, si rappresenta che:




Si riportano di seguito le tabelle indicante le informazioni da acquisire e monitorare (i campi in cui è riportata la "x" devono essere popolati dal Gestore sulla base delle attività svolte).

Tab. C13 - Rifiuti in ingresso

Descrizione attività	Frequenza	Modalità di acquisizione	Periodicità
Segnalazioni positive al rilevatore di radioattività	Ogni carico	Informatizzato	Annuale Fermo restando la tempestiva notifica agli organi competenti con attivazione procedure protezionistiche e isolamento sorgente in zona confinata
Analisi visiva	Ogni carico	Informatizzato eventuali anomalie	-
<p>per ciascun CER in ingresso all'impianto: acquisizione di idonea documentazione di carattere tecnico (scheda tecnica) e analisi chimica (*) se previste dalla specifica Norma tecnica (riferimento: Tabella C.15)</p> <p>-per ciascun CER avente "voce a specchio" in ingresso all'impianto: analisi chimica (*) per la verifica delle caratteristiche di pericolosità ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del DLgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>- per ciascun CER pericoloso assoluto in ingresso all'impianto: scheda tecnica integrata con analisi chimica (*), per stabilire le proprietà di pericolo ai fini della corretta gestione del rifiuto</p>	Per ciascun produttore e ciclo produttivo relativo allo specifico lotto, ad eccezione dei rifiuti che provengono continuatamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale.	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
Controllo documentazione (**)	Ogni carico	Informatizzato Cartacea/informatizzato	-
Quantità rifiuti conferiti (ton/mese), per CER, operazione autorizzata R/D e attività di gestione	Mensile	Informatizzato	annuale
Quantità rifiuti conferiti (ton/anno), per CER, operazione autorizzata R/D e attività di gestione	Annuale	Informatizzato	annuale

(*) La certificazione analitica di verifica dei rifiuti in ingresso è fornita dal produttore, ovvero, è effettuata da laboratori terzi per conto del gestore. Nel caso in cui manchi l'analisi chimica da parte del produttore è possibile accettare lo scarico come "carico di prova"; in tal caso il rifiuto è scaricato in zona a parte (serbatoio, area di stoccaggio pavimentata) e non viene trattato fino a quando non si sia



in possesso di analisi chimica effettuata da laboratorio esterno per le determinazioni previste in tabella C15. I tempi per l'ottenimento delle analisi sono quelli tecnici per l'elaborazione del rapporto di prova.

(**) Verifica di tutti i dati di carattere amministrativo e documentale (devono essere verificate e fornite le informazioni relative al sistema informatico SISTRI di cui al DM 17 dicembre 2009 e s.m.i., ovvero nelle more dell'operatività del Sistri deve essere verificata la documentazione prescritta agli articoli 190, 193 e 194 del decreto legislativo 152/06 e s.m.i.).

Nel caso di non conformità del rifiuto accertata sulla base di verifiche in ingresso, tali rifiuti saranno gestiti e smaltiti al fine di evitare impatti ambientali e sanitari. I carichi respinti di rifiuti dovranno essere comunicati all'Autorità di controllo.

Tab. C14 - **Controllo rifiuti in uscita**

resine a scambio ionico saturate o esaurite	19 08 06*	gestione rifiuti liquidi - impianto chimico-fisico	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	19 08 10	gestione rifiuti liquidi - impianto chimico-fisico	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	19 08 13	gestione rifiuti liquidi - impianto chimico-fisico	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	19 08 14	gestione rifiuti liquidi - impianto chimico-fisico	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
rifiuti di ferro e acciaio	19 10 01	gestione rifiuti liquidi - impianto di triturazione	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02	gestione rifiuti liquidi - impianto di triturazione	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
frazioni leggere di frammentazione (<i>fluff-light</i>) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	19 10 04	gestione rifiuti liquidi - impianto di triturazione	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
rifiuti combustibili	19 12 10	linea rifiuto sanitario	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
rifiuti combustibili di bassa qualità	19 12 12	linea rifiuto sanitario - linea impianto di triturazione	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale

metalli ferrosi	19 12 02	linea impianto di triturazione	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
metalli non ferrosi	19 12 03	linea impianto di triturazione	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
plastica e gomma	19 12 04	linea impianto di triturazione	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
vetro	19 12 05	linea impianto di triturazione	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	19 12 07	linea impianto di triturazione	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.03	16 10 02	lavaggio cisterne- lavaggio mezzi- lavaggio metalli	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.03	16 10 01	lavaggio cisterne- lavaggio mezzi- lavaggio metalli	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	16 02 15	Linea trattamento RAEE	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	16 02 16	Linea trattamento RAEE	annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale
fanghi delle fosse settiche	20 03 04	Vasca scarichi civili	Annuale	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale

Tab. C15 – Norma Tecnica analisi chimiche

Rifiuti in ingresso	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica pericolosità: Parte IV Allegato D del DLgs 152/06 e Normativa Europea (Decisione 2000/532/CE come modificata dalla Decisione 2014/955/UE, Regolamento 1357/2014, Regolamento 1342/2014, Regolamento 850/2004). - DM 05/02/98, DM 161/2002, Regolamenti in materia di End of Waste (se previsto il recupero finalizzato alla cessazione di qualifica di rifiuto) - DM 248/2004 (nel caso di rifiuti contenenti amianto RCA)
Rifiuti in uscita	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica pericolosità: Parte IV Allegato D del DLgs 152/06 e Normativa Europea (Decisione 2000/532/CE come modificata dalla Decisione 2014/955/UE, Regolamento 1357/2014, Regolamento 1342/2014, Regolamento 850/2004). - DM 27/09/2010 (se previsto lo smaltimento in discarica) - DM 05/02/98, DM 161/2002, Regolamenti in materia di End of Waste (se previsto il recupero) -norma UNI EN 15359:2011 (nel caso di rifiuti da combustibili solidi secondari CSS derivati da rifiuti sanitari sterilizzati, prodotti dall'impianto). - DPR 254/2003 (verifica efficacia sterilizzazione del CSS)



Handwritten signature

Tab. C16 - Aree di stoccaggio rifiuti, gestiti in regime di D15 e R13

Attività	Regime	Spazio	Modalità di gestione	Periodicità
x	x	x	Informatizzato	Annuale

Tab. C16 bis - Aree di stoccaggio rifiuti prodotti, gestiti in regime di deposito temporaneo

Attività	Regime	Spazio	Modalità di gestione	Periodicità
x	x		Informatizzato	annuale

Tab. C17 - Controllo materie che cessano la qualifica di rifiuto

Attività	Regime	Spazio	Modalità di gestione	Periodicità	Modalità di gestione	Periodicità	
x	x	x	x	x	x	Informatizzato Rapporto di prova	annuale



[Handwritten signature]

3.1.9 – Suolo

Tabella C18 – Acque sotterranee

Installazione di almeno 3 piezometri di cui 2 a valle e 1 a monte dell'impianto secondo il deflusso idrico sotterraneo, previo studio idrogeologico e della piezometria locale.

Almeno 3 di cui 2 a valle e 1 a monte idrogeologico	<ul style="list-style-type: none"> - ossigeno disciolto, temperatura, conducibilità - Rif. Tab.2 allegato 5- parte IV D.lgs.512/2006 parametri dal n. 1 al n. 23 - livello piezometrico falda - Solventi aromatici - IPA - Solventi organici clorurati cancerogeni e non - Composti Organici Alogenati cancerogeni - clorobenzeni - Fenoli e clorofenoli - ammine aromatiche - Idrocarburi totali (espressi come n-esano) - PCB 	X	Annuale	Informatizzato Rapporto di prova	Annuale
---	---	---	---------	-------------------------------------	---------

3.2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

3.2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Tabella C19 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

La tabella che segue fornisce elementi di informazione sui sistemi di monitoraggio e controllo di apparecchiature che per loro natura rivestono particolare rilevanza ambientale. Si tratta di apparecchiature proprie del processo e non si tratta qui dei sistemi di depurazione che sono trattati in altra sezione.

Misuratori di portata	venturimetro	Portata	Continuo	Pompaggio	Direttamente sul venturimetro	Registro
torbidimetro		Torbidità	Continuo	Uscita del filtro a carboni attivi	Sul quadro a logiche PLC	Memorizzazione sul PLC
PHmetro	Sonda elettrica	pH	Continuo	sull'intero processo depurativo	Sul quadro a logiche PLC	Memorizzazione sul PLC

Tabella C20 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Gli interventi di manutenzione sono disciplinati dal manuale fornito dal Produttore dei macchinari.

x	x (*)	x (*)	Cartaceo/informatico Trasmissione Relazione annuale (sintesi interventi)
---	-------	-------	---

***COME DA SCHEDA DI MANUTENZIONE DEL COSTRUTTORE**

Tabella C21 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Qualora all'interno dell'impianto siano presenti delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale), indicare la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta programmate.

Serbatoi Oli minerali	Visivo	giornaliero	Registro eventuali anomalie	Visivo	giornaliero	Registro eventuali anomalie	annuale
Serbatoio oli vegetali	Visivo	giornaliero	Registro eventuali anomalie	Visivo	giornaliero	Registro eventuali anomalie	annuale
Serbatoi imp. chimico-fisico	Visivo	giornaliero	Registro eventuali anomalie	Visivo	giornaliero	Registro eventuali anomalie	annuale
Cassoni scarrabili	Visivo	giornaliero	Registro eventuali anomalie			Registro eventuali anomalie	annuale
Cumuli inerti	Visivo	giornaliero	Registro eventuali anomalie	Visivo	giornaliero	Registro eventuali anomalie	annuale
Serbatoio metano	Visivo	giornaliero	Registro eventuali anomalie			Registro eventuali anomalie	annuale
Serbatoio combustibili e imp. bitume	Visivo	giornaliero	Registro eventuali anomalie	Visivo	giornaliero	Registro eventuali anomalie	annuale

Per i serbatoi e vasche interrati e fuori terra si dovrà procedere, con frequenza almeno biennale, ad effettuare prove di tenuta e verifica di integrità strutturali (ad esclusione dei serbatoi e vasche fuori terra dotati di bacino di contenimento). Le prove strutturali possono essere omesse nel caso di monitoraggio delle acque sotterranee.


3.2.2 - Indicatori di prestazione

Tabella C22 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Con l'obiettivo di esemplificare le modalità di controllo indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente, possono essere definiti indicatori delle performance ambientali classificabili come strumento di controllo indiretto tramite indicatori di impatto (es: CO emessa dalla combustione) ed indicatori di consumo di risorse (es: consumo di energia in un anno). Tali indicatori andranno rapportati con l'unità di produzione.

Nel report che l'azienda inoltrerà all'Autorità Competente dovrà essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per l'arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

Consumo specifico di energia	Kw/T	consumo energia elettrica/rifiuti trattati	Annuale	informatico
Consumo specifico di combustibile	Kw/T	consumo combustibile/rifiuti trattati	Annuale	informatico
Rapporto rifiuti prodotti	-	rifiuti prodotti /rifiuti trattati	Annuale	informatico
Consumo idrico specifico	L/T	consumo risorse idriche/rifiuti trattati	Annuale	informatico
Produzione annuale di scarichi idrici	L/T	quantità di acqua scaricata/rifiuti trattati	Annuale	informatico



4 – RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

ATTIVITÀ	
Gestore dell'impianto	Crotonscavi Costruzioni Generali SpA
Autorità competente	Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente
Ente di controllo	Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio – ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Crotone

Attività a carico del gestore

Il gestore svolge tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di eventuali società terze.

Attività a carico dell'Ente di Controllo

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'Ente di Controllo, svolge le seguenti attività.

ATTIVITÀ		
Analisi del report di autocontrollo prodotto dal gestore	Annuale	Tutte
Visita di controllo in Esercizio	Secondo la programmazione stabilita dal Piano di Ispezione e comunque almeno con cadenza triennale	Tutte
Campionamenti e Analisi	A discrezione dell'Ente di controllo delle attività e/o in base ad eventuali anomalie riscontrate nel corso dell'attività condotta nel sito	Aria
		Rifiuti
		Acque

COSTO DEL PIANO

I costi di tutte le attività di A.R.P.A.Cal. relative al presente piano di monitoraggio e controllo (sopralluoghi, campionamenti, analisi, ecc.) sono a carico della Ditta e saranno definiti e comunicati alla ditta secondo i criteri della normativa vigente.



5 - MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE

I sistemi di monitoraggio e di controllo dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Dovranno essere utilizzati metodi di misura di riferimento per calibrare il sistema di monitoraggio secondo la tabella seguente.

Tabella E1 – Tabella manutenzione e calibrazione

--	--	--

In particolare, per i sistemi di monitoraggio in continuo vale la seguente tabella:

Tabella E2 – Gestione sistemi di monitoraggio in continuo

Sistema di monitoraggio in continuo	Sistema alternativo in caso di guasti	Metodo utilizzato per lo I.A.R.	Indice di Accuratezza Relativa (I.A.R.)	Riferimento temporale della durata della misura	Riferimento temporale della durata della misura


NOTA

La tabella E2 va riempita per ogni strumento di rilevamento in continuo per il monitoraggio delle emissioni in acqua o aria e per gli altri strumenti di controllo in continuo per i quali sia prevista una fase di calibrazione.

Alla riga Sistema di monitoraggio in continuo, indicare parametro, principio di misura, identificativo strumento.

Alla riga Sistema alternativo in caso di guasti, indicare principio di misura, identificativo strumento.

Alla riga Metodo utilizzato per lo I.A.R., indicare il metodo utilizzato e il riferimento temporale della durata della misura. L'Indice di Accuratezza Relativa (I.A.R.) si ricava per confronto tra i dati del sistema in continuo e i dati ricavati con sistemi alternativi nella stessa postazione di misura e contemporaneamente.



6 - COMUNICAZIONI E REPORT ANNUALE

Devono essere notificati alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente ed all'A.R.P.A. Cal Dipartimento di Crotona eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente, riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo.

Il Gestore è tenuto a fornire alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, all'ARPA – Dipartimento di Crotona e al Comune di Crotona, un recapito telefonico sempre operativo in caso di necessità da parte degli organi di controllo.

La relazione annuale di funzionamento e sorveglianza dell'impianto, relativa all'anno solare precedente, deve essere presentata alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, ad ARPA di Crotona e al Comune di Crotona, annualmente (entro il 30 aprile dell'anno successivo) in formato elettronico/cartaceo, e deve riportare informazioni e resoconti delle attività inserite nel Piano di Monitoraggio (report) riguardante tutte le componenti e tutti gli autocontrolli previsti, il riassunto delle eventuali modifiche impiantistiche effettuate rispetto alla configurazione dell'anno precedente, il commento ai dati presentati evidenziando le prestazioni ambientali dell'impianto anche in relazione alle BAT-MTD, la documentazione attestante le certificazioni ambientali possedute o ottenute. La presentazione dei dati dell'autocontrollo contenuti nella relazione annuale dovrà rispettare la struttura generale del Piano di Monitoraggio e Controllo.

La relazione annuale dovrà contenere informazioni specifiche relative a:

- risultati del Piano di Monitoraggio secondo format dello stesso Piano
- emissioni eccezionali (accidentali o anomale), di cui è stata comunque fatta immediata comunicazione
- un'analisi della situazione annuale e confronto con le situazioni pregresse;
- un commento ai dati presentati, evidenziando le prestazioni ambientali dell'impianto anche in relazione alle BAT-MTD ed eventuali proposte di miglioramento del controllo e dell'attività nel tempo; una descrizione degli aspetti relativi all'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili individuate dall'azienda, valutando la rispondenza delle stesse con quelle migliori applicabili dalla normativa vigente.

Alla relazione dovrà essere allegata, se necessario, apposita cartografia che consenta di visualizzare tutti i punti monitorati. La relazione annuale dovrà essere strutturata in modo tale da consentire una lettura sinottica dei dati ambientali che permetta di effettuare i necessari confronti e le opportune correlazioni del medesimo parametro e della medesima matrice ambientale nel tempo, così come le opportune correlazioni tra parametri di matrici ambientali diverse (es. rifiuti trattati, acque sotterranee, emissioni in atmosfera).

I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, dovranno essere raccolti e conservati in azienda sempre disponibili per la verifica da parte di ARPA, per almeno 5 anni dalla data di emissione.

